



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 22 del 10.09.2014

**Oggetto: Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini.
Adempimenti periodo 2014- 2015**

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni (ss.mm.);
- VISTO l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ss.mm.;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali) e ss.mm.;
- VISTA la Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini e ss.mm.
- VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, di attuazione della Direttiva 2000/75/CE e ss.mm.;
- VISTO il comma 349, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) di modifica del decreto legislativo n. 225/2003;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, recante norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 10.09.2014

- VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale e ss.mm.;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 novembre 2013, n. 47/27, inerente le fornitura di vaccini veterinari per la prevenzione della febbre catarrale degli ovini;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 agosto 2014, n. 31/20, relativa alla ripartizione delle risorse alle ASL della Sardegna per la profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini. Adempimenti anno 2014;
- VISTO il Dispositivo Dirigenziale prot. n. 5662 del 14 marzo 2014 che sostituisce il dispositivo dirigenziale prot. n. 19053 del 4 ottobre 2013 recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della *blue tongue* sul territorio nazionale, e successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATA la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della Commissione Europea EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf;
- VISTE le risultanze dell'Unità di Crisi Regionale (UCR) sulla febbre catarrale degli ovini del 24 febbraio 2014;
- VISTO il documento tecnico elaborato dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OEVR) congiuntamente al Centro di riferimento Nazionale per lo Studio e l'accertamento delle Malattie esotiche degli animali (CESME) e condiviso dal Ministero della Salute;
- RITENUTO necessario immunizzare contro i sierotipi circolanti tutto il patrimonio ovino e bovino del territorio regionale;
- RITENUTO necessario garantire la movimentazione intra ed extra regionale degli animali delle specie recettive alla *blue tongue* tramite la vaccinazione per i sierotipi circolanti nel territorio d'origine con i vaccini disponibili;
- CONSIDERATO che l'ondata epidemica diffusasi a partire dal mese di luglio 2013, ha interessato il territorio di tutte le Province della Regione Sardegna, con un numero accertato di 5777 focolai e 113.727 animali morti;
- CONSIDERATO che alla luce della nuova situazione epidemiologica è necessario rivisitare la strategia vaccinale di cui al Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale (DAIS) n. 28/2013 al fine di garantire un più alto livello di sicurezza;
- RITENUTO di dover proteggere il patrimonio zootecnico regionale e le sue produzioni dal rischio di ulteriore diffusione della malattia in assenza di interventi specifici di profilassi;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 10.09.2014

DECRETA

ART. 1 Obiettivi

1. I principali obiettivi della campagna vaccinale obbligatoria sono:
 - a) proteggere dalla forma clinica il patrimonio ovi-caprino isolano dai danni derivanti dalla circolazione del virus della *blue tongue*;
 - b) limitare la possibilità di circolazione virale nel territorio isolano e i danni ad essa conseguenti;
 - c) consentire la movimentazione intraregionale ed extraregionale degli animali delle specie recettive alla *blue tongue*.

ART. 2 Misure di profilassi indiretta: programma di vaccinazione obbligatoria per gli anni 2014 e 2015

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria tutti gli ovini e i bovini sulla base del programma di vaccinazione di cui all'**allegato 1**, secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche dei vaccini da utilizzare durante la campagna vaccinale.
2. Le operazioni di vaccinazione sono registrate con l'utilizzo della modulistica di cui all'**allegato 2**;
3. Gli animali delle specie recettive individuati come "sentinelle" per lo svolgimento del programma di sorveglianza sierologica nel "Sistema Informativo Nazionale *blue tongue*", sono esclusi dalla vaccinazione.
4. Per quanto attiene l'anno 2015 si dispone che il programma di profilassi vaccinale venga adottato con le modalità di cui all'art. 11 comma 3 del presente decreto.

ART. 3 Misure di profilassi diretta: lotta all'insetto vettore e smaltimento delle carcasse degli animali.

1. In tutte le aziende zootecniche dovranno essere messe in atto, a cura degli allevatori, le misure di lotta all'insetto vettore, e dovranno essere attuate tutte le azioni per migliorare la biosicurezza degli edifici e dei locali di ricovero degli animali, secondo quanto previsto dall'**allegato 4** del presente decreto.
2. I Servizi veterinari delle AA.SS.LL. e i tecnici dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA) svolgono attività di educazione sanitaria illustrando le modalità di lotta all'insetto vettore come sinteticamente riportato nell'**allegato 4**.
3. Gli enti locali svolgono, per la parte di loro competenza, le attività di controllo e prevenzione finalizzate alla lotta all'insetto vettore.
4. Sono a carico dei Comuni le operazioni di smaltimento, secondo le norme vigenti, delle carcasse degli animali morti e/o abbattuti per la malattia. Le spese sostenute sono rimborsate previo inoltro della documentazione prevista a corredo della richiesta di rimborso ai sensi della Legge L. 2-6-1988 n. 218 recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali";



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 10.09.2014

ART. 4 Unita' di Crisi Regionale per la *Blue Tongue*

1. L'unità di crisi regionale è istituita ai sensi dell'Allegato IV del decreto legislativo n. 225/2003;
2. L'U.C.R., presieduta e coordinata dal Direttore del Servizio prevenzione o da un suo delegato, è convocata di concerto con il Ministero della Salute, al fine di:
 - a) coordinare tutte le misure di emergenza necessarie all'eradicazione della malattia;
 - b) coordinare le indagini epidemiologiche di pertinenza dei Servizi Veterinari competenti per territorio;
 - c) dettare disposizioni atte a garantire l'applicazione uniforme di tutte le procedure previste dalle norme sul territorio regionale.
3. L'U.C.R., ha sede presso i locali dell'Assessorato dell'Igiene e della sanità e dell'assistenza sociale, è composta almeno da:
 - il Direttore del Servizio di Prevenzione della Regione Sardegna o suo delegato;
 - un rappresentante del Ministero della Salute;
 - un rappresentante del CESME;
 - uno o più dirigenti dei Servizi veterinari delle ASL della Sardegna;
 - un rappresentante dell'Assessorato all'Ambiente;
 - un rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agropastorale;
 - un rappresentante dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
 - un rappresentante dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale;
 - un rappresentante del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari;
 - un funzionario amministrativo dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità con funzioni di segretario verbalizzante.
4. In ragione delle esigenze e delle argomentazioni legate all'ordine del giorno, il Presidente dell'UCR può integrare la stessa con dirigenti dei Servizi Veterinari delle tre aree funzionali delle ASL della Sardegna, dirigenti dei dipartimenti territoriali dell'IZS della Sardegna o con altre figure che abbiano un ruolo tecnico o istituzionale, di cui si ritenga opportuna la partecipazione.
5. I rappresentanti di cui al comma 3 sono individuati a seguito della convocazione dell'UCR, ad opera dei rispettivi Responsabili degli Enti coinvolti.

ART. 5 Movimentazione intraregionale degli animali

1. Le movimentazioni degli animali delle specie recettive alla *blue tongue*, all'interno delle aree sottoposte a vincolo per i sierotipi circolanti, sono consentite in ottemperanza con l'art. 7 del Reg. CE n. 1266/2007 e ss.mm.ii.
2. Gli animali della specie ovina e bovina che provengono da territori con infezione in atto, compresi nel raggio di 4 chilometri da un'azienda presso la quale è stato individuato un caso sospetto o confermato di *Blue Tongue*, possono essere movimentati verso territori liberi se debitamente vaccinati per i sierotipi circolanti individuati dal CESME.
3. E' consentita la movimentazione degli agnelli e dei capretti destinati all'immediata macellazione senza visita clinica e senza compilazione del quadro E del Modello IV, purché



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 10.09.2014

questi animali non provengano da territori con infezione in atto, oppure provengano da allevamenti le cui madri siano state sottoposte a vaccinazione per la *Blue tongue* e che siano coperti da immunità passiva nei confronti del virus, come indicato nelle specifiche del vaccino.

ART. 6 Movimentazione extraregionale degli animali

1. Le movimentazioni extraregionali degli animali delle specie recettive alla *blue tongue*, sono consentite nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e delle circolari esplicative in materia.

ART. 7 Obblighi, adempimenti e indennizzi

1. I proprietari o detentori degli animali recettivi debbono garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle operazioni di profilassi, in particolare provvedendo al contenimento degli animali.
2. I proprietari o detentori degli animali che non hanno ottemperato alle disposizioni del presente decreto e in particolare quelle previste al comma 1 dell'art. 2 o che si siano sottratti all'esecuzione dell'intero programma di vaccinazione, non hanno diritto al riconoscimento degli indennizzi previsti dalla legge per danni causati dal focolaio di malattia.

ART. 8 Sanzioni amministrative

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui al precedente art. 7, comma 2, documentate utilizzando il modulo di cui all'**allegato 3**, l'autorità sanitaria competente richiederà al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, l'emanazione di apposita ordinanza contingibile e urgente, di cui all'**allegato 5**, al fine dell'effettuazione coattiva della profilassi vaccinale.
2. Per le violazioni alle prescrizioni del presente Decreto si applicano le sanzioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, i cui contravventori, salvo il fatto non costituisca reato, sono soggetti ai sensi dell'art. 6, comma 3 della L. 218/88 a sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,23 ad un massimo € 1.291,14.

ART. 9 Risorse

1. Per l'effettuazione della campagna vaccinale di cui al presente Decreto la Regione potrà avvalersi, oltre che dei Servizi Veterinari delle ASL della Sardegna, anche di veterinari convenzionati o libero professionisti ovvero di medici veterinari all'uopo individuati.
2. Le risorse finanziarie necessarie all'applicazione delle presenti disposizioni saranno stanziare in tutto o in parte dalla Regione, sulla base dei fabbisogni di ogni ASL.
3. Le misure di profilassi diretta e indiretta sono soggette a periodiche verifiche e aggiornamenti ad opera di questo Assessorato in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche.

ART. 10 Flusso Dati

1. Il sospetto e la conferma dei focolai nonché l'aggiornamento circa le situazioni dei singoli focolai devono essere registrati sul SIMAN (Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale).
2. La conferma del focolaio deve essere certificata per il tramite degli esami di laboratorio (PCR-RT) esclusivamente in occasione di focolai primari, intendendo come tali i primi focolai riscontrati in un comune fino a quel momento non interessato dall'infezione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 22 DEL 10.09.2014

3. Qualora il territorio comunale sia stato già interessato dall'infezione e il sierotipo sia stato già individuato, in caso di successivi focolai dovranno essere confermati, così come previsto dalle norme vigenti, su base clinica ed epidemiologica, salvo ulteriori accertamenti di laboratorio disposti dal veterinario ufficiale che ne deve motivare la richiesta.
4. E' onere del Responsabile del Servizio Veterinario delle ASL garantire il corretto caricamento dei flussi informativi relativi alla profilassi vaccinale di cui trattasi, anche per il tramite del SISAR, con cadenza settimanale. I direttori Generali devono inserire quale criterio di valutazione della produttività dei Dirigenti in parola l'assolvimento delle suddette attività.
5. Il Centro di Sorveglianza Epidemiologica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (CdSE), avrà cura di supportare le ASL per gli adempimenti inerenti al flusso dati *blue tongue*.
6. E' onere del Veterinario Ufficiale compilare, aggiornare e trasmettere alla ASL di riferimento il registro di cui all'**allegato 6**.

ART. 11 Abrogazioni e norme finali

1. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto concernenti le misure sanitarie in corso di epidemia e la sorveglianza sierologica, si rimanda alle norme del Manuale operativo e Piano di emergenza di cui al D.L.vo n° 225/2003 e sue modifiche, al Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione e ss.mm.ii.
2. I Direttori Generali, i Sindaci, il Servizio prevenzione regionale, i Servizi veterinari delle ASL, le forze dell'Ordine e gli Allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente decreto.
3. I singoli allegati, che fanno parte integrante del presente Decreto, possono essere modificati con Determinazione del Direttore del Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale su parere conforme dell'Unità di Crisi Regionale per la *blue tongue* in relazione ad eventuali modificazioni della normativa o a mutamenti della situazione epidemiologica ovvero qualora ciò si rendesse necessario;
4. Il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale del 16 settembre 2013, n. 28, recante "Profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini – Anni 2013-2014" è abrogato.
5. Il presente Decreto, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet www.regione.sardegna.it, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione ed ha validità fino al 31 dicembre 2015.

L'Assessore

Luigi Benedetto Arru

AM/4.4

MSP/Resp.4.4

MT/Dir.Serv.prev.

GMS/Dir.Gen.